

FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE FEDERATION SUISSE DE BOCCIA SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND

# **COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINA**

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

# **DECISIONE DISCIPLINARE**

del 12 settembre 2025

contro Roberto Fiocchetta (Tessera 632)

\*\*

Visto il rapporto del direttore di gara, il signor Orazio De Luca, relativo alla Gara "Gran Premio Brissago" svoltasi mercoledì 14 maggio 2025, ricevuto il 22 maggio 2025, corredato da una lettera dello stesso direttore a complemento del rapporto e della denuncia di Davide Colombo, da cui emergono i seguenti fatti:

- Al termine della partita svoltasi tra le formazioni Roberto Fiocchetta-Giulia Rota (SV Centrale)
  e Davide Colombo-Fabio Chierichetti (SB Stella Locarno), vinta da quest'ultima, quando il
  signor Colombo si è avvicinato al signor Fiocchetta per stringergli la mano, lo stesso si è
  rifiutato;
- ii. ne è nata una discussione verbale in merito ad un episodio della partita, sfociata in un'aggressione da parte del signor Fiocchetta, il quale ha messo "le mani al collo" al signor Colombo;

che, chiamato a prendere posizione con lettera della scrivente del 28 maggio 2025, Roberto Fiocchetta ha risposto ed ha fornito la sua versione dei fatti, che può essere così riassunta:

- Fino a metà incontro il gioco si è svolto in maniera lineare. Da metà partita però, il signor Colombo, inizializzava una serie di commenti sulle sue giocate e quelle del suo socio, commenti che hanno distratto in maniera considerevole la signora Rota, compagna di squadra del signor Fiocchetta;
- ii. Questi commenti inapproprieati hanno spinto il signor Fiocchetta a non stringere la mano del signor Colombo, ritenendo il suo comportamento antisportivo;
- iii. Il ripetuto rifiuto del signor Fiocchetta ha spinto il signor Colombo ad iniziare ad offendere verbalmente il signor Fiocchetta;
- iv. da lì la discussione è peggiorata e in seguito alle seguenti frasi " "sei una persona di merda", "non puoi fare altro che continuare a fare il colonnello, anzi il coglionello, tanto non capisci un cazzo", "se la Svizzera è difesa da gente così che vergogna", il signor Fiocchetta ha aggredito il signor Colombo prendendolo per il collo;

che Roberto Fiocchetta nella sua presa di posizione ha altresì riconosciuto di aver sbagliato e si è scusato del suo comportamento.

che il rapporto del direttore di gara si è basato solo su una versione dei fatti, non osservati di prima persona, quando sarebbe stato opportuno, vista la gravità dei comportamenti, ascoltare entrambe le versioni;

che lo sport dovrebbe essere caratterizzato da uno spirito di unione e non è accettabile che offese relative alla vita personale e professionale di una persona trovino spazio durante un evento sportivo;

che in ogni caso il comportamento di Roberto Fiocchetta è innaccettabile e deve essere considerato antisportivo e contrario all'etica dell'associazione (art. 35 del Regolamento sulla procedura contenziosa);

che, data la gravità dei fatti, si potrebbe prendere in considerazione una sospensione temporanea di durata importante;

che, in virtù della situazione, dell'ammissione di colpa del signor Fiocchetta e dell'assenza di precedenti disciplinari a suo carico;

che, in seguito alla emanazione della sentenza n. 0002 del 1. agosto 2025, la società alla quale appartiene il signor Fiocchetta, la Società Bocciofila Centrale, ha ricorso al TCR;

che, il TCR ha rinviato la causa alla sottoscritta autorità, perché venga fissato un nuovo termine per eventuali osservazioni;

che, visto che la decisione del TCR è stata emanata in una data che risulta essere posteriore a quella prospettata nella decisione n. 0002 del 1. agosto 2025 come inizio della squalifica, avrebbe senso fissare un nuovo termine di inizio;

che, tuttavia, il signor Fiocchetta stesso ha espresso il desiderio di mantenere l'inizio della squalifica al 1. settembre 2025, pertanto

### si decide:

- 1. La richiesta di intervento è ricevibile;
- 2. Il giocatore Roberto Fiocchetta è multato per CHF 200;
- 3. Il giocatore Roberto Fiocchetta è sospeso per 45 giorni a far tempo dal 1. settembre 2025.
- 4. Le spese processuali sono fissate a CHF 150;
- 5. Le spese del procedimento sono a carico del signor Roberto Fiocchetta.

Quartino, 12 settembre 2025

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

Asia PONTI, MLaw

### Mezzi di ricorso

Contro la presente decisione è dato il ricorso al Tribunale Centrale di Ricorso (TCR, c/o Patrick Nasciuti, Via Cortivo 9, 6976 Castagnola) entro 15 giorni dalla data dell'intimazione della presente decisione.

### Notifica

La presente decisione è anticipata per e-mail e notificata per Posta A+ al signor Roberto Fiocchetta e per e-mail al Comitato centrale della Federazione svizzera di bocce per informazione.